



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei**  
**Cittadini dell'UE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati  
dott.ssa Mariarosca Pipponzi Presidente  
dott. Claudio Cottatellucci Giudice rel. ed est.  
dott. Claudia Gheri Giudice

ad esito della Camera di Consiglio del giorno 30 luglio 2021, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel giudizio promosso

**da**

\_\_\_\_\_, nato in Costa d'Avorio il \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ presso il cui studio è elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, come da procura in atti

ricorrente

**contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO**  
**DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

resistente

**OGGETTO: RICORSO PER DOMANDA REITERATA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**Ragioni di fatto e di diritto**

Con ricorso trasmesso in via telematica il giorno 5 novembre 2020 ha presentato domanda ai sensi dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 25/08 il sig. \_\_\_\_\_, ha chiamato in causa il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia e formulato la seguente domanda:

*riconoscere il diritto del ricorrente alla protezione internazionale di cui al d.lgs. 251/2007, o, in subordine alla protezione speciale ex art. 32, co. 3 d.lgs. 25/2008 ed art. 19, commi 1 e 1.1. TU 286/98, artt. 2, 10, co. 3 Cost., previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento prot. MN0002880, emesso il 2.10.2020 e notificato il 7.10.2020, con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme, nonché di quelle complementari.*

Depositato il ricorso, in giudizio si è costituita l'amministrazione con atto depositato il 19 marzo 2021 nel quale si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso ed ha allegato, tra l'altro, il verbale dell'audizione effettuata in data 8 settembre 2020 e la conseguente decisione di rigetto del 1 ottobre successivo.



Nell'udienza del 22 aprile 2021 è stata effettuata l'audizione del ricorrente; il giudizio è stato dal Collegio discusso e deciso nella Camera di Consiglio del 30 luglio 2021.

Osserva il Collegio quanto segue.

Per comprendere correttamente la domanda reiterata proposta in questo giudizio occorre ripercorrere la precedente vicenda giudiziale di [redacted] sintetizzata nelle premesse del ricorso.

Ha lasciato la Costa d'Avorio il 26 febbraio 2016 per giungere in Italia il giorno 11 agosto 2016; ha presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale compilando il modello C3 il 31 agosto 2016 ed è stato convocato dalla Commissione in data 17 aprile 2018 quando si è svolta la sua prima audizione.

Nel corso di quella prima audizione ha premesso di essere nato ad Abidjan, nel comune di Abobo, di aver sempre vissuto lì, a parte un periodo – dal febbraio 2011 al settembre 2012 – trascorso nella regione di Seguela; orfano di entrambi i genitori, è sposato all'inizio del 2010 “con matrimonio tradizionale” con [redacted] (n. il [redacted]) e dalla loro unione è nato un figlio, [redacted], il [redacted]. Ha anche precisato di essere di etnia djoula e di religione musulmana.

Ha sostenuto di aver dovuto lasciare il suo paese in conseguenza della sua militanza politica a favore del presidente Gbagbo, aveva organizzato nell'anno 2010 un gruppo di giovani del suo quartiere a sostegno della campagna elettorale del presidente, ha precisato che potevano contare sull'appoggio del ministro della gioventù, Charles Ble Goude, ha spiegato di essersi trovato in una posizione particolarmente difficile perché la popolazione della sua etnia e della sua fede religiosa era in gran parte schierata a sostegno dell'avversario di Gbagbo, Alassane Ouattara, e per questa ragione lui era considerato dagli altri, come lui djoula e musulmani, un traditore.

Motiva questa scelta che lo pone in contrasto con quelli della sua etnia e religione essenzialmente con ragioni che derivano dalla sua storia familiare: “non posso sostenere Ouattara che appoggiava i ribelli che hanno ucciso mio padre”; spiega più dettagliatamente questo motivo nell'istanza di riesame del 18 ottobre 2019 versata in atti (allegato 5) dove scrive:

*“mio padre, [redacted], era gendarme, lavorava da prima che io nascessi nella gendarmeria di Agban e non aveva un partito politico. E' stato ucciso il 19 settembre 2002, quando le Forces Nouvelles di Alassane Ouattara hanno attaccato la gendarmeria, che ha resistito per respingerli. Mio padre, come altri, sia gendarmi che assalitori, è stato colpito da una fucilata. Era un tentativo di colpo di stato, l'inizio di una guerra e l'inizio dei miei problemi”.*

Ha ricordato che il risultato della consultazione elettorale era stato contestato, che dopo che era stata proclamata la vittoria di Ouattara dal presidente della commissione elettorale, Youssouf Bakayoko, “era scoppiata la guerra” ed il 22 febbraio 2011 i ribelli avevano attaccato Abidjan “per combattere contro i militari e mettere Ouattara al potere”. Aveva allora lasciato Abidjan per trovare riparo, con la moglie incinta, nella regione di [redacted] dove nel settembre di quell'anno sarebbe nato il loro figlio [redacted].

E' bene chiarire subito una questione che verrà successivamente ripresa perché riveste una certa rilevanza nell'esame della domanda reiterata: il ricorrente nella prima audizione non ha detto – e nessuno gli ha chiesto – quando con la moglie decise di lasciare Abidjan per trasferirsi a [redacted]; si può dedurre però da alcuni riferimenti temporali che lui menziona,



che si sia allontanato da Abidjan certamente dopo che la commissione elettorale aveva proclamato vincitore Ouattarà (3 dicembre 2010) e dopo il 22 febbraio 2011, perché il tono del racconto dei fatti avvenuti da quel momento è quello proprio della testimonianza personale diretta (*“i ribelli sono entrati nel nostro quartiere, hanno preso delle persone che sostenevano Gbagbo e hanno distrutto delle case”*). Decide allora di lasciare Abidjan, senza attendere – si può dedurre dal verbale di quell’audizione – l’arresto di Gbagbo, avvenuto l’11 aprile 2011.

Quindi il periodo della sua partenza con la famiglia da Abidjan va collocato tra il 22 febbraio ed il giorno 11 aprile.

Per il resto nella prima audizione ha raccontato di aver fatto ritorno ad Abidjan il 10 settembre 2012 con la moglie ed il figlio, di essere stato arrestato il 24 successivo perché denunciato da persone di etnia djoula del suo quartiere, di essere stato portato nella prigione di Maca dove era rimasto, senza essere processato e sottoposto anche a torture, per tre anni e cinque mesi. Era riuscito a fuggire il 20 febbraio 2016, approfittando di un’azione organizzata per far evadere un detenuto comune, Yacouba Coulibaly, che in passato aveva sostenuto Ouattarà.

Questo racconto non è stato creduto veritiero dalla Commissione prima e dal Tribunale poi.

Secondo la Commissione, che aveva rigettato la domanda il 30 agosto 2018, il racconto sarebbe stato privo di riscontri oggettivi, non provato il fatto che fosse sostenitore di Gbagbo, illogico che, dopo essersi rifugiato con la sua famiglia a Seguela, avesse poi deciso di far ritorno nel settembre 2012 ad Abidjan, non plausibile che sia stato allora denunciato da persone del suo quartiere di etnia djoula, contraddittorio il fatto che prima abbia dichiarato che la moglie era tornata con lui ad Abidjan (10 settembre 2012) poi invece che al momento della sua evasione (20 febbraio 2016) la moglie fosse a ; priva di riscontri nelle notizie di stampa che alla rivolta nel carcere di Maca abbia fatto seguito l’evasione di un certo numero di detenuti.

Queste in sintesi le ragioni per cui l’amministrazione ha ritenuto non credibile la domanda originaria del ricorrente.

Secondo il Tribunale, che ha rigettato il ricorso con decreto del 3 luglio 2019, non erano sussistenti i presupposti per il rifugio o per la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 251 del 2007 in quanto *“sia le notizie di stampa escludono che al momento in Costa d’Avorio siano compiute ancora vendette o ritorsioni contro i sostenitori dell’ex Presidente Gbagbo, di talché non vi è l’attualità dell’asserita persecuzione o del pericolo di danno grave”*. Era inoltre ritenuto impersonale il tono del racconto, inverosimile una prigionia nel carcere di Maca di quella durata, falso il documento presentato con l’instestazione *“avis de recherche”*. Neppure sussistevano i requisiti per il riconoscimento delle forme di protezione richieste in via gradata.

Sintetizzata in questi termini la progressiva vicenda, va ora considerato che il ricorrente ha presentato domanda reiterata il 25 ottobre 2019 ed è stato sentito dalla Commissione nell’udienza del giorno 8 settembre 2020; l’istanza è stata corredata da una memoria personale, da una *“relazione psicologica”* ed una *“relazione storica”*.



La Commissione ha poi espresso parere negativo il successivo 8 settembre e la decisione gli è stata notificata il 7 ottobre.

E' necessario esaminare a questo punto le dichiarazioni fatte dal ricorrente nell'ultima audizione ed il contenuto della memoria personale che è allegata all'istanza.

Riprendendo il racconto del suo impegno politico in favore di Gbagbo, e in contrasto quindi con la sua appartenenza etnica e religiosa (in termini sostanzialmente non divergenti da quanto aveva affermato nella prima audizione) inserisce però un elemento nuovo, raccontando del suo rapporto con una persona più grande di età di lui, di nome Lamine Karamoko, che assolveva un ruolo di responsabilità nei confronti suoi e degli altri suoi giovani amici impegnati nell'attività pro Gbagbo; in questi termini descrive questa persona: *"era in contatto con Ble Goudè, il ministro dei Giovani, il compito di Lamine era di organizzare meeting e riunioni e incontri per Blè Goudè e noi seguivamo le istruzioni di Lamine (...) quale tempo dopo sono cominciati i conflitti tra i due gruppi e Lamine ci ha chiesto di fare la guardia del quartiere e di osservare se venivano commessi atti di violenza e di raccontarlo"*.

Ma il ruolo di Lamine Karamoko non si esaurisce nell'impegno pro Gbagbo, in quanto egli rivestiva, come viene meglio spiegato nell'istanza di riesame presentata il 25 ottobre 2019, un ruolo di rilievo come membro del Sindacato dei Trasporti.

Quando nella seconda audizione viene chiesto al ricorrente quali siano i suoi timori nell'eventualità di un ritorno nel paese di origine, espressamente, oltre che alla polizia, si riferisce al *"gruppo mafioso dei Sindacati del Trasporto che sono dappertutto in Costa d'Avorio"*.

Un secondo elemento che viene per la prima volta esplicitato nella nuova audizione riguarda un episodio specifico: ricorda il ricorrente che nella notte tra il 6 ed il 7 marzo 2011 c'erano stati scontri armati tra i ribelli (pro Ouattara) ed i militari pro Gbagbo e che la mattina successiva, per cercare qualcosa da mangiare, si erano spostati verso un villaggio la cui popolazione era in maggioranza pro Gbagbo; il villaggio si chiama Anokoi Koute e l'ingresso al villaggio era sorvegliato dai ribelli che lo controllavano e permettevano l'ingresso solo a quelli di etnia djoula. Proprio per la sua appartenenza etnica, il ricorrente racconta di essere riuscito ad entrare nel villaggio ed a quel punto aveva visto i cadaveri di quelli che poche ore prima erano stati uccisi e che erano ancora sparsi a terra, mentre i ribelli iniziavano a bruciarne i corpi. Spaventato, era subito tornato indietro ed aveva riferito a Lamine Karamoko quello che aveva visto; questi ne aveva parlato con Ble Goude ed una settimana dopo, su ordine di Ble Goude, era stata compiuta dalle milizie pro Gbagbo un'azione ritorsiva, portata a termine da un gruppo di militari che si chiamano Squadroni della morte: *"quando sono arrivati, noi gli abbiamo indicato i nomi e le case delle persone che avevano ucciso uomini, donne e bambini, sono stati arrestati ma mancava uno che non era presente, lo conosco bene, si chiama Ahmed Coulibaly, alcuni sono stati mandati in prigione, altri uccisi e i corpi gettati nella foresta di Banco"*.

Sempre secondo il racconto del ricorrente, a questa azione sarebbe connessa l'uccisione del suo amico Lamine Karamoko, avvenuta solo pochi giorni dopo: *"alla fine di marzo i giovani sindacalisti e i pro Ouattara si sono organizzati per uccidere Lamine, Lamine è*



stato ucciso, dopo la morte di Lamine io, mi madre e mia moglie abbiamo deciso di trasferirci nel nord della Costa d'Avorio”.

In questa seconda audizione trova così una più precisa collocazione temporale – assieme ad una diversa spiegazione - la scelta del ricorrente di lasciare Abidjan.

Nell'udienza nel 22 aprile 2021 il ricorrente ha spiegato in questi termini quale connessione ritiene esista tra quell'episodio ed il suo attuale timore di far ritorno nel paese di origine:

D. Le ragioni per cui oggi ha paura di tornare in Costa d'Avorio ?

R. *Ho paura sia della polizia che del sindacato, soprattutto del sindacato perché io ho visto quello che hanno fatto. Per esempio il giorno 7 marzo 2011 ho visto sia gente del sindacato sia i ribelli di Ouattara che hanno ucciso persone, anche donne, nel villaggio, anzi nel quartiere di Anonkoi Koute, nella città di Abidjan. Io sono andato a raccontare questa cosa al mio capo e lui è andato a parlarne con Ble Goude che allora era ministro dei giovani del governo di Gbabo. Questo ministro ha mandato un gruppo di militari chiamato squadroni della morte che sono venuti nel nostro quartiere ed hanno arrestato quelli che noi avevamo denunciato. Voglio anche aggiungere che una delle persone che ha fatto le violenze nel quartiere di cui ho parlato si chiama Ahmed Coulibaly, quando i militari sono andati a cercarlo non l'hanno trovato, ora ha una posizione importante nel governo di Ouattara.*

D: del difensore: Perché proprio lei dovrebbe ora essere in pericolo ?

R. *Perché sono tra le persone che hanno indicato al gruppo di militari chiamati squadroni della morte gli autori del massacro nel quartiere.*

Un terzo elemento nuovo viene proposto per la prima volta nella domanda reiterata; a differenza dei due precedenti, non riguarda il periodo della sua vita trascorso in Costa d'Avorio, ma quanto era venuto a conoscere poco prima di presentare la domanda reiterata, quando quindi si trovava in Italia.

Nell'audizione dinanzi alla Commissione dell'8 settembre 2020 racconta il ricorrente di aver saputo da sua moglie, *.....*, di un episodio che lo ha fortemente turbato, in questi termini:

D. Nella memoria si fa riferimento ad un fatto accaduto il 6 ottobre 2019, cos'è successo ?

R. *La mia moglie che viveva a ..... commerciava pesce, prendeva il pesce da Abidjan e lo vendeva a ..... è stata aggredita da un uomo che si chiama ..... che dice di conoscermi ma io non lo conosco, la mia moglie ha avuto paura, è scappata ed è tornata a Seguela, l'8 ottobre lo stesso uomo è andato a ..... ha minacciato mia moglie, voleva avere un rapporto con lei. Le ha detto che la voleva sposare, lei ha detto che era già sposata, l'uomo le ha detto di sapere che io ero scappato e che non tornerò, mia ha chiamato traumatizzata, le ho chiesto di calmarsi, lei voleva scappare per andare in Mali, sua madre le ha detto di andare da lei a .....*

D. Ha mai sentito parlare o conosceva ..... ?

R. *Io non lo conosco, neanche mia moglie, mi ha detto che lui lavora nella dogana e lavora anche con i Sindacati del Trasporto.*

D. Su quali basi lei ricollega questo episodio successo a sua moglie ai problemi che lei ha avuto in Costa d'Avorio ?

R. *Secondo me il rapporto che esiste tra l'aggressione a mia moglie ed il mio problema che l'avviso di ricerca che ho visto non è stato fatto dalla polizia ma da gruppo di mafiosi del Sindacato dei Trasporti che controllano la città, sono dappertutto, secondo me vogliono impedirmi di tornare per prendere mia moglie. Ci sono due casi, il primo è che ho denunciato il loro fratelli ed il secondo è che loro mi hanno voluto fare del male prendendosi con mia moglie”.*

Questo terzo motivo che viene proposto nella domanda reiterata è stato ripreso ed aggiornato dal ricorrente nell'audizione tenutasi in questo procedimento il 22 aprile 2021, in questi termini:



D. Quali sono le minacce che sua moglie ha ricevuto di recente ?

R. *Il 6 ottobre 2019 mia moglie è andata ad Abijan per comprare il pesce, un ragazzo che si chiama [redacted] le si è avvicinato e le ha detto che la voleva, lei è scappata per tornare a casa a Seguela.*

D. A che ora è successo ?

R. *Non so precisamente l'orario ma mia moglie mi ha telefonato alle 14.00. L'8 ottobre lui si è presentato nuovamente a mia moglie, che si trovava al mercato a vendere la merce; mia moglie gli ha detto che è sposata e lui le ha risposto che non gli interessa perché sa che io sto qua e non posso tornare.*

D. E la situazione attuale ?

R. *Sono quattro mesi che io non riesco a sentire mia moglie. Io faccio il suo numero di telefono ma non è attivo. Anche la madre di mia moglie è andata a cercarla e non l'ha trovata.*

(...)

D. Ma le minacce a sua moglie che collegamento hanno con la storia che ha appena raccontato ?

R. *Io non conosco quella persona, [redacted], ma lui ha detto a mia moglie di conoscermi, so che lavora con il sindacato dei trasporti e con la dogana, dove ci sono molti interessi economici.*

D. del difensore : Come fa a sapere questo ?

R. *E' stata mia moglie a dirmelo.*

La Commissione non ha ritenuto che la domanda reiterata avesse fondamento e ne ha deciso il rigetto con il provvedimento del 2 ottobre 2020.

A motivo di questa decisione la Commissione espone tre argomenti:

*appare verosimile che il richiedente possa essere stato casualmente testimone di eccidi e di altre atrocità avvenute durante il periodo della guerra civile alla luce di un racconto durante il quale sono emersi ricordi dolorosi che lo stesso aveva ommesso durante la prima intervista del 2018. Dal punto di vista della coerenza esterna le fonti informative riferiscono in effetti di come proprio il primo trimestre del 2011, prima dell'arresto di Laurent Gagbo, fu caratterizzato interessato da abusi sistematici contro i civili commessi da entrambi le fazioni*

*tuttavia, in merito al timore espresso in caso di rientro, legato in particolar modo alle minacce del Sindacato dei Trasporti, il richiedente, ascoltato espressamente su tale organizzazione, fornisce risposte generiche, senza circostanziare alcuna figura o alcun episodio riconducibile al Sindacato che possano corroborare il timore espresso e l'asserito potere politico-mafioso di questa organizzazione (verbale pag.5). Tale vaghezza appare, inoltre, non coerente con il ruolo di attivista che il richiedente avrebbe avuto in quegli anni e, soprattutto, con il suo legame personale con Lamine Karamoko che, come si legge nell'Istanza di riesame del legale a pag.2, era egli stesso un membro del Sindacato;*

*in merito a quanto avvenuto alla moglie nel 2019, gli episodi, per come sommariamente riferiti, non appaiono di una rilevanza tale da integrare di per sé un timore per il richiedente di subire atti di persecuzione in caso di rientro nel paese. Desta, inoltre, perplessità che solo otto anni dopo gli arresti, il Sindacato si sia presentato ad un familiare del richiedente per vendicarsi di quanto successo.*

Nel ricorso che introduce questo giudizio, trasmesso in via telematica il giorno 5 novembre 2020, viene prima di tutto sintetizzata la vicenda giudiziale che ha preceduto questo ricorso, quindi viene criticata la decisione della Commissione, contraddittoria laddove ritiene credibile la narrazione del ricorrente e tuttavia infondato il suo attuale timore (in questi termini *"Se i fatti narrati sono credibili, è fondato anche il timore che da essi trae origine"*); errata laddove considera vaghe le dichiarazioni rese, che correla al contenuto della "memoria personale" che il ricorrente ha allegato all'istanza di riesame; approfondito il ruolo svolto dal Syndact de transport, con ampi riferimenti alle fonti internazionali ed alla letteratura che ha analizzato il fenomeno.



Per quanto attiene le minacce subite dalla moglie, ha osservato che la valutazione della Commissione si risolverebbe in *“una mera opinione (...), peraltro conseguente alla negata attualità del timore, mentre le minacce (di stupro) inferte alla moglie devono essere inserite nel contesto complessivo sia della vicenda narrata dal sig. \_\_\_\_\_, sia della situazione politico sociale in Costa d’Avorio”*.

Ha quindi approfondito, con ampi riferimenti alle fonti internazionali, l’attuale condizione socio politica di *“pace instabile”* della Costa d’Avorio, il ripetersi di atti di violenza anche in occasione della recente vicenda elettorale che ha consegnato il terzo mandato presidenziale a Alassane Ouattarà, il mai risolto rischio di esiti genocidari del conflitto sociale e politico per l’intreccio in quel paese tra motivi politici ed appartenenze etniche.

Ha quindi criticato il provvedimento della Commissione che non avrebbe tenuto in alcun conto il rischio specifico cui il ricorrente sarebbe sottoposto nel caso di rientro nel paese di origine per essere evaso dal carcere di Maca ad esito di una lunga detenzione iniziata nell’anno 2012 e protrattasi per tre anni e cinque mesi, tenendo conto delle pessime condizioni carcerarie del paese.

Ha concluso infine, esponendo i motivi in diritto per cui ritiene che la vicenda personale del ricorrente sia rispondente ai requisiti necessari al riconoscimento delle forme di protezione internazionale o complementare, nell’ordine espresso nelle domande sintetizzate in premessa.

Tenuto conto di quanto sin qui richiamato, il Collegio osserva quanto segue.

Occorre in premessa svolgere alcune considerazioni in ordine alla stessa ammissibilità della domanda reiterata, che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell’amministrazione resistente, che infatti ha proceduto all’esame della domanda attraverso una nuova convocazione del ricorrente, e che tuttavia costituisce un profilo della controversia da esaminare anche d’ufficio, anche al fine di individuare correttamente quale sia, in relazione alla precedente vicenda giudiziale conclusasi con la decisione definitiva, l’esatto perimetro dell’odierna controversia, ad escludere appunto violazioni del principio del *ne bis in idem* e potenziali contrasti di decisioni, in specie con il decreto di questo Tribunale n. 3538 del 3 luglio 2019.

Il ricorrente proponendo la domanda reiterata, sin dall’istanza di riesame inviata il 25 ottobre 2019 unitamente ad una memoria personale, ha indicato tre argomenti che non erano stati da lui esposti al momento della prima domanda: la sua conoscenza personale di Lamine Karamoko ed il doppio ruolo da questi ricoperto, per un verso all’interno del Fronte Popolare Ivoiriano come tramite con Ble Goude, per altro verso all’interno del *Syndact de transport*; la sua presenza nella mattina del 7 marzo 2011 ad Abidjan, nel quartiere di Anankoua-Koutè e le informazioni fornite in quello stesso giorno a Lamine Karamoko; le minacce subite da sua moglie, \_\_\_\_\_, il 6 e l’8 ottobre 2019, cui ha fatto seguito la sua impossibilità ad entrare in contatto con lei, come ha riferito per la prima volta nell’udienza del 22 aprile 2021.

Si tratta di tre fatti, i primi due antecedenti la partenza dal paese, non trattati dal ricorrente nella prima domanda di protezione; il terzo invece sarebbe avvenuto poco prima della



proposizione della domanda reiterata e si sarebbe aggravato successivamente, nel corso di questo giudizio.

L'esposizione di questi nuovi fatti soddisfa le condizioni richieste dall'art. 29 lett. b) del d. lgs. 28 gennaio 2008 n.25 per ritenere la domanda ammissibile: il ricorrente adduce *"nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali"* ed in qualche misura, come meglio si dirà di seguito, anche *"alla situazione del suo Paese di origine"*, tali da far ritenere che non si tratti di domanda identica.

E' anche rispettata in questa vicenda la condizione espressa dall'art. 40 p. 4° della direttiva 2013/32/ CE nella parte in cui precisa che

*"Gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un ricorso effettivo a norma dell'articolo 46"*.

Senza sua colpa: proprio questa condizione merita in questo caso qualche approfondimento.

Nella partizione tra nuovi fatti e nuove prove dei fatti costitutivi del diritto (in questo senso tra le molte Cass., 19 novembre 2019 n. 30033), in questo caso l'elemento di novità verte essenzialmente sull'allegazione di fatti nuovi.

Se dunque riferita all'allegazione di nuovi fatti costitutivi del diritto, l'assenza di colpa per non averli allegati al momento della prima domanda certamente sussiste tutte le volte in cui di quei fatti il richiedente non avesse ancor avuto conoscenza o quanto meno disponesse di una conoscenza solo indiretta e frammentaria, tale da fargli dubitare di essere creduto o di temere che, con alcune dichiarazioni ritenute troppo lacunose o generiche, avrebbe potuto inficiare l'attendibilità dell'intero racconto. In altri termini, rovesciando il criterio ora adottato nel caso della domanda reiterata dal p. 3 dell'art. 40, sarebbe incolpevole il silenzio su quei fatti che il ricorrente ha ritenuto maggiormente sforniti di prova o comunque di intrinseca credibilità, per il rischio insito in essi di diminuire *"in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale"*.

Non sembra però sia questo il caso di   né queste le ragioni per cui ha taciuto dei primi due argomenti enucleati in precedenza, in ogni caso, non sono queste le ragioni con cui spiega, come è tenuto a fare, il precedente suo silenzio su questi fatti.

Nell'audizione dell' 8 settembre 2020 risponde in questi termini quando gli viene chiesto perché ha presentato domanda di protezione internazionale: *"(...) avevo paura e non ho avuto il coraggio di spiegare il compito che ho svolto durante la crisi ivoriana"*.

E' in queste parole la spiegazione del silenzio precedente, per cui ha omesso non solo di riferire di alcune persone (Lamine Karamoko) e di alcuni fatti (quelli della notte tra il 6 ed il marzo ed i giorni seguenti), ma più precisamente del *"compito svolto"* in queste vicende.

Per altro, aiutano a comprendere questo silenzio, ed anche a superarne le ragioni più intime, le azioni di sostegno personale che sono raccontate nelle relazioni elaborate nel nuovo contesto in cui viene inserito il 5 aprile 2019 e dove, come chiarisce il ricorso, gli è



consentito per la prima volta di stabilire relazioni di autentica fiducia con le volontarie dall'Associazione di volontariato onlus Comitato Mantova Solidale.

In questi senso la relazione della psicologa, dott.ssa [redacted], ad esito del colloquio avuto con il ricorrente:

*"Il signor [redacted], di anni ventotto, è in Italia dal 2016 e proviene dalla Costa d'Avorio; è di religione musulmana. Non ha voluto un mediatore linguistico culturale della sua stessa area culturale perché molto spaventato e angosciato dall'idea di parlare in presenza di un mediatore della sua stessa etnia. Tenuto conto di questo aspetto ha valutato positivamente la presenza al colloquio della signora [redacted] (referente dell'Associazione Mantova Solidale che accoglie il soggetto) con cui ha instaurato una buona relazione di fiducia ed ha per lui una funzione di 'garante'. (...) Quando si sveglia di colpo riferisce di vedere nei sogni le immagini di corpi di persone morte posizionate per terra lungo la strada e di vedere questi corpi bruciare perché gli uomini buttavano addosso benzina sopra i corpi".*

Ad esito di queste osservazioni, e pur avvertendo della necessità di effettuare approfondimenti ulteriori, la dott.ssa [redacted] conclude ritenendo questi sintomi compatibili con un quadro diagnostico di disturbo da stress post traumatico.

Concordanti le osservazioni contenute nell'altra relazione, elaborata da [redacted], referente dell'Associazione che ospita [redacted], che si esprime in questi termini: *"L'angoscia e la paura assediano [redacted] e riempiono le sue notti di immagini di massacri che gli impediscono, anche a detta del suo compagno di stanza, di dormire".*

Per concludere su questo punto e con riferimento alla questione delle condizioni di ammissibilità della domanda reiterata: non solo ciò che non è stato detto perché non conosciuto o non dominato adeguatamente in termini cognitivi legittima il silenzio precedente del richiedente e lo rende privo di colpa, ma anche quello che non è stato detto perché appartiene (ancora) all'indicibile, per il trauma prodotto e per le tracce permanenti di questo nella psiche del soggetto, sino a quando il richiedente trovi la capacità ed il sostegno per affrontarlo ed, in questo modo, tradurlo in oggetto del proprio racconto (in senso analogo, seppure in condizioni affatto diverse, quella giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto giustificato il silenzio iniziale sulla propria omosessualità *"per impedimenti di ordine psicologico e morale"* - Cass., sez. 6°, 5 marzo 2015, n. 4522).

Chiarito questo aspetto con riferimento all'ammissibilità della domanda, diviene più agevole incentrare la valutazione sulla sua fondatezza sull'elemento che la connota in maniera determinante: con le parole del ricorrente, il *"compito svolto"* in quei mesi di guerra civile che separano la consultazione elettorale dell'insediamento alla presidenza di Alassane Ouattara.

[redacted] ha raccontato di essere stato, quella mattina del 7 marzo 2011, involontario testimone di quel massacro che era iniziato la notte precedente nel quartiere di Anonkoua – Koutè, di cui erano rimasti vittime alcuni degli abitanti.

Intanto, va precisato che quanto riferito dal ricorrente costituisce un fatto storico realmente accaduto, sul quale la Corte penale internazionale ha raccolto testimonianze nel corso del procedimento in cui è stato incriminato Laurent Gbagbo, in base a quelle testimonianze l'evento è stato ricostruito in questi termini:

*8. On the night of 6-7 March 2011, an armed group from Abobo carried out an attack on the neighbourhood of Anonkoua - Kouté, which was perceived as a reprisal for attacks on supporters of*



*OUATTARA. A number of civilians were killed in this attack and many others were evacuated by the FDS.*

Fonte: Corte penale internazionale, OTP Investigation Division, *Rapport sur des groupes rebelles actifs à Abidjan durant la violence post – électorale*, 13 gennaio 2014, consultabile [https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2015\\_04653.PDF](https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2015_04653.PDF)

Dunque il gruppo armato si muove da Abobo per colpire gli abitanti del vicino quartiere di Anankoua-Koutè; l'azione viene percepita – non ci sono formali accertamenti di responsabilità penale – come una ritorsione operata in risposta degli attacchi di cui erano stati vittime nei giorni precedenti i sostenitori di Ouattara.

Nello stesso senso anche altra fonte di informazione:

*Inoltre, un eclatante attacco del 7 marzo da parte di combattenti pro-Ouattara in un villaggio vicino ad Abobo ha provocato almeno nove morti, un apparente caso di punizione collettiva contro i reali e presunti sostenitori civili di Gbagbo.*

Costa d'Avorio, crimini contro l'umanità, 15 marzo 2011, consultabile in <https://www.hrw.org/news/2011/03/15/cote-divoire-crimes-against-humanity-gbagbo-forces>

Dell'evento, o meglio delle sue tragiche conseguenze, il ricorrente è testimone appena poche ore dopo, facilitato nell'entrare in quell'area dalla propria appartenenza etnica che gli consente di superare i controlli della milizia djoule; racconta di aver subito contattato Lamine Karamoko, in questi termini nell'audizione:

*“sono andato a vedere Lamine e gli ho spiegato quello che avevo visto, cadaveri di uomini, donne, e Lamine ha riferito a Ble Goudè e una settimana dopo Ble Goudè ha fatto venire un gruppo di militari che si chiamano Squadroni della Morte, quando sono arrivati noi gli abbiamo indicato nomi e case delle persone che avevano ucciso (...) sono stati arrestati (...)”*

In termini analoghi in udienza:

*“Io sono andato a raccontare questa cosa al mio capo e lui è andato a parlarne con Ble Goudè che allora era ministro dei giovani del governo di Gbagbo. Questo ministro ha mandato un gruppo di militari chiamato squadroni della morte che sono venuti nel nostro quartiere ed hanno arrestato quelli che noi avevamo denunciato. Voglio anche aggiungere che una delle persone che ha fatto le violenze nel quartiere di cui ho parlato si chiama Ahmed Coulibaly, quando i militari sono andati a cercarlo non l'hanno trovato, ora ha una posizione importante nel governo di Ouattara”.*

Nella rappresentazione di questi fatti il richiedente dimostra di aderire pienamente alle categorie culturali e politiche dei sostenitori di Gbagbo, a dimostrazione per altro della sua militanza in quel fronte politico: da una parte i militari che rappresentano l'ordine legittimo, dall'altra i ribelli, sostenitori dell'avversario Ouattara.

E' per questa ragione credibile che abbia voluto denunciare quelli che sapeva essere gli autori degli omicidi della notte tra il 6 ed il 7 marzo, nella convinzione che dovevano essere puniti per questo; altrettanto credibile che solo dopo, dolorosamente, abbia saputo che anche i militanti pro Gbagbo avevano fatto giustizia sommaria, anche sulla base delle informazioni che lui aveva loro fornito.

Il racconto è quindi nel suo complesso credibile, tratta di una parte della storia che il ricorrente non aveva saputo dire perché riguarda direttamente il “compito svolto” in quei mesi di guerra civile; precisi i riferimenti ai fatti, che sono riscontrabili sulla base delle fonti internazionali, ragionevole la possibilità per lui di attraversare i due fronti etnici contrapposti, non contraddittori i fatti raccontati, né intrinsecamente, né nelle successive versioni narrate nella fase amministrativa come in quella giudiziale.

In altri termini, questa narrazione risulta rispondente ai criteri indicati dall'art. 3 co. 5 del d. lgs. n. 251 del 2007 secondo il quale taluni aspetti delle dichiarazioni sono considerati veritieri, anche se non suffragati da prove, quando siano coerenti e plausibili le



dichiarazioni, non contraddittorie ma anzi confermate dalle informazioni disponibili, attendibili in generale in base ai riscontri effettuati. (in questo senso Cass. 14 novembre 2017 n. 16921; Cass. 25 luglio 2018 n. 19716; Cass. 7 febbraio 2020 n. 2956).

Per altro, proprio i due nuovi elementi introdotti nel racconto risultano, per la loro concatenazione, inscindibili: è proprio a Lamine Karamoko che il ricorrente decide di confidare subito quello che ha visto la mattina del 7 marzo ed è proprio per la conseguente azione delle milizie pro Gbagbò che Lamine Karamoko viene ucciso poco tempo dopo, per come riferito dal ricorrente da appartenenti al *Syndact de transport* che lo conoscevano bene, facendone anche lui parte, ma che, al contrario di lui, sostenevano Ouattarà.

Del resto, la valutazione della Commissione rivela un'aporia ed una contraddizione, come condivisibilmente osservato in ricorso, proprio perché trascura di considerare questi nuovi elementi nella loro integralità: certamente il richiedente è stato "*casualmente testimone di eccidi e di altre atrocità avvenute durante il periodo della guerra civile*", ma il suo ruolo non si è limitato a questo, ha riferito subito a Lamine Karamoko, ha denunciato a lui i responsabili, ne ha provocato l'arresto.

In questo modo, ha anche precisamente indicato le ragioni dei suoi timori, diversamente da quanto la Commissione ha ritenuto.

Proprio a questo proposito occorre infine formulare alcune altre valutazioni, non tanto sulla fondatezza dei timori del ricorrente riferiti alla dinamica dei fatti che lo hanno indotto a lasciare il paese, su cui si è detto finora, quanto invece sulla loro attualità, che la Commissione considera non effettiva richiamando i tentativi di riconciliazione nazionale che sarebbero in atto nel paese.

Occorre qui esprimere alcune considerazioni.

La prima riguarda l'individuazione dell'agente persecutore che solo secondariamente, e con meno forte convinzione, il ricorrente individua nella polizia e nell'apparato di sicurezza istituzionale della Costa d'Avorio, mentre in maniera più pressante e preoccupata riferisce ai membri del *Syndact de transport*.

A questo proposito si è espresso in questi termini in udienza:

D. Quando ha avuto conoscenza per la prima volta di questo Sindacato dei Trasporti ?

R. *Ho sentito parlare di questo sindacato quando ancora vivevo in Costa d'Avorio, prima della guerra nel mio paese, perché il mio capo, che si chiama Lamine Karamoko, faceva parte di questo sindacato*

D. Quando ne ha sentito parlare per la prima volta ?

R. *Nell'anno 2008.*

D. Questo gruppo faceva azioni criminali ?

R. *Sì, facevano cose illegali, come anche il traffico di droga ed il racket dei trasporti.*

D. Sono fatti a cui ha assistito oppure ne ha sentito parlare ?

R. *Ne ho sentito parlare ma ho anche visto con i miei occhi perché per esempio ho accompagnato il mio capo a prendere i soldi assieme agli altri ragazzi che lavorano per lui.*

D. A chi chiedeva i soldi e perché ?

R. *Prima di partire i camionisti davano i soldi, per esempio 50 o 100 CFA, si trattava di persone che trasportavano sia merci che persone.*

D. E se uno non pagava ?

R. *Allora loro lo picchiavano oppure gli prendevano la chiave della macchina.*

D. Ci sono state denunce alla polizia per questi fatti ?

R. *La polizia non faceva nulla sia perché loro sono violenti sia perché pagavano per esempio la polizia locale. (...)*

D. Le ragioni per cui oggi ha paura di tornare in Costa d'Avorio ?



R. *Ho paura sia della polizia che del sindacato, soprattutto del sindacato perché io ho visto quello che hanno fatto. Per esempio il giorno 7 marzo 2011 ho visto sia gente del sindacato sia i ribelli di Ouattara che hanno ucciso persone*  
(...)

D: del difensore: Perché proprio lei dovrebbe ora essere in pericolo ?

R. *Perché sono tra le persone che hanno indicato al gruppo di militari chiamati squadroni della morte gli autori del massacro nel quartiere.*

Dunque, l'elemento di connessione tra i timori dell'epoca (marzo 2011) ed il presente è costituito in primo luogo dalla consistenza e dalla propensione criminale del Sindacato dei Trasporti; l'attualità del pericolo non deve essere esclusa solo sulla base del notevole lasso temporale trascorso, ormai un decennio, se questo elemento viene confrontato con l'immobilismo del quadro politico e con il diretto coinvolgimento del ricorrente in un'azione che aveva portato alla morte proprio di alcuni componenti del Sindacato, come dimostra per altro l'azione di ritorsione concretizzata nell'omicidio di Lamine Karamoko.

In altri termini, esistono tutti gli elementi che fanno ritenere l'obiettivo persistenza ed individualizzazione del rischio della vita a cui il ricorrente sarebbe esposto nel caso di rientro nel paese.

Per altro, proprio la natura essenzialmente criminale dell'organizzazione fanno ritenere che sia impermeabile agli – eventuali ed incerti – tentativi di riconciliazione in atto nel paese; in ogni caso il Sindacato dei Trasporti, proprio in quanto organizzazione criminale, si muove secondo logiche proprie, pur servendo e servendosi della forze politiche con cui stabilisce accordi.

A conforto di queste conclusioni inducono diverse delle recenti fonti internazionali citate nel ricorso (pagg. 14 – 15), per esempio laddove si afferma che :

*“Il recente Report di Human Rights Watch, Côte d'Ivoire. Events of 201916, afferma che, nonostante alcuni progressi, “Il governo, tuttavia, non è riuscito ad affrontare le cause profonde della violenza politica passata, in particolare l'impunità radicata, un sistema giudiziario politicizzato e tensioni politiche ed etniche di lunga data.”*

*Un importante studio di Arsene Brice Bado pubblicato nel 2019 dall'United States Holocaust Memorial Museum, Des elections incertaines: prévenir les atrocités criminelles en Cote d'Ivoire, che inserisce la Costa d'Avorio tra i nove Paesi africani a rischio di genocidio, avverte dei concreti rischi connessi alle recenti elezioni presidenziali ed evidenzia, tra i fattori che potrebbero concretamente portare ad una nuova ondata di violenza, simile a quella del 2010-2011, il fattore etnico, quello politico e le contrapposizioni comunitarie, cioè gli stessi che portarono alla guerra civile del decennio scorso, ancora molto vivi nelle conflittuali memorie delle comunità ivoriane”.*

Per altro il ricorrente, sentito nell'audizione dinanzi alla Commissione, espone una visione precisa ed aggiornata della “geografia” degli scontri politici ed etnici in corso in quel momento (immediatamente successivo alla dichiarazione di Ouattara di presentarsi candidato per il terzo mandato presidenziale) quando dichiara:

D. Ha qualche notizia più aggiornata su questo sindacato e sui rapporti che ha con il potere?

R. *Nel mese di agosto 2020 l'attuale presidente ha deciso di candidarsi per il terzo mandato e la popolazione non era d'accordo, la popolazione ha cominciato a manifestare ed il sindacato dei trasporti sono andati ad attaccare i manifestanti con i bastoni ed il machete.*

D. Dove è successi precisamente questo episodio ?

R. *A Yopougon, a Bonoua, Divo e Daoukro.*

Anche in questo caso, la verifica sulle fonti di informazione disponibili conferma le indicazioni del ricorrente e, con queste, l'attualità dei suoi timori:

*“Secondo una testimonianza esclusiva ottenuta da Amnesty International, gli agenti di polizia di Abidjan avrebbero permesso a gruppi di uomini, alcuni dei quali armati di machete e bastoni*



pesanti, di attaccare i manifestanti che manifestavano contro la decisione del presidente Alassane Ouattara di candidarsi per un terzo mandato.

In una rara intervista, un ufficiale di polizia che era in servizio il 13 agosto nel distretto di Yopougon di Abidjan ha detto ad Amnesty International di essere allarmato nel sentire i suoi colleghi parlare di come gli uomini armati abbiano "aiutato" la polizia a disperdere i manifestanti la scorsa settimana.

Due minivan ( Gbakas ) che trasportavano decine di giovani, alcuni armati, sono stati condotti in due luoghi di protesta dove era presente l'ufficiale. In un punto, un paio di uomini in moto che scortavano i Gbaka si sono avvicinati all'ufficiale di polizia in carica e, dopo una breve conversazione, il gruppo di giovani è entrato senza ostacoli nel quartiere e ha iniziato a inseguire e disperdere i manifestanti. (...)

L'ufficiale di polizia ha detto ad Amnesty International di aver sentito altri agenti dire che uomini armati avevano "aiutato" la polizia a disperdere i manifestanti in altre parti di Abidjan.

Fonte: Amnesty International, Costa d'Avorio: la polizia consente a uomini armati di machete di attaccare i manifestanti, 18 agosto 2020, consultabile in <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/08/cote-d-ivoire-police-allow-machete-wielding-men-to-attack-protesters/>

Ed ancora, sempre sugli scontri di quel periodo:

La scorsa settimana, si è registrata un'escalation di violenze nella regione centrale della Costa d'Avorio, nelle città di Mbatto, Elibou e Daoukro. Tra il 9 e il 10 novembre, una protesta dell'opposizione nella città di Mbatto ha portato almeno a due decessi e al ferimento di decine di persone, cinque delle quali in condizioni critiche, secondo le informazioni in possesso di Amnesty International.

Testimoni oculari hanno riferito all'organizzazione che i sostenitori del partito al potere hanno attaccato i manifestanti con delle pietre, provocando in seguito un violento scontro con machete e pistole, mentre le forze di sicurezza venivano sopraffatte.

Fonte: Amnesty International, Costa d'Avorio, violenza dopo le elezioni, machete ed armi da fuoco, 17 novembre 2020, consultabile in <https://www.amnesty.it/costa-davorio-violenze-post-elettorali/>

Ovviamente, queste fonti non arrivano ad identificare i civili pro Ouattara che agiscono armati contro gli appartenenti all'opposizione né fanno menzione del Sindacato dei Trasporti; tuttavia quello che risulta in maniera inequivocabile è che il presidente continua ad avvalersi del sostegno, armato, di gruppi di civili che attaccano gli oppositori, di fronte alle forze di polizia che restano quanto meno inerti, se non compiaciute per queste azioni.

Ha dunque ragione il ricorrente di temere per la sua stessa incolumità e di ritenere che di fronte ad un agente persecutore privato, quale il Sindacato dei Trasporti, non troverebbe protezione adeguata da parte della polizia.

Da ultimo, questi timori risultano rafforzati dalla vicenda riguardante sua moglie, dall'avvicinamento da parte di un soggetto, non conosciuto, che ha però dato prova di conoscere bene la vicenda personale e familiare del ricorrente, per altro rintracciando la moglie a distanza di pochi giorni in due luoghi distanti del paese; il racconto anche su questo punto risulta credibile, come autentica la preoccupazione manifestata in udienza dal ricorrente di fronte all'impossibilità di rintracciare la moglie da circa quattro mesi.

Anche per questa ragione, assieme ai motivi in precedenza esaminati, il timore del ricorrente risulta non solo fondato, ma anche attuale.

Dalle considerazioni che precedono deriva il riconoscimento della forma della protezione internazionale della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 251 del 2007; risulta questa la forma di protezione rispondente alla vicenda ed ai timori del ricorrente, che arrivano a coinvolgere la sua stessa vita, oltre quella dei suoi familiari, e la sua personale incolumità; in forma più appropriata del rifugio, per il quale invece risulta



maggiormente incerta la sussistenza di uno dei motivi tipizzati degli atti persecutori, qui influenzati in maniera determinante dall'azione individuale del ricorrente e dal suo pregresso legame con Lamine Karamoko.

Viene dunque in questi termini definito il giudizio.

Le spese di lite vengono tra le parti compensate essendo stato il ricorrente ammesso al Patrocinio a spese dello Stato e risultando soccombente la medesima amministrazione.

p.q.m.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:

In parziale accoglimento del ricorso, riconosce a \_\_\_\_\_, nato ad Abidjan in Costa d'Avorio il \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, Vestanet \_\_\_\_\_ la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. a) e lett. b) del D. Lgs. n. 251/2007;

Dispone che il presente decreto sia notificato al ricorrente e comunicato al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale di Brescia per il rilascio del titolo di soggiorno per la protezione riconosciuta;

Spese compensate

Così deciso in Brescia il giorno 30 luglio 2021

La Presidente  
dott.ssa Mariarosa Pipponzi

